Regolamento sulla valutazione per l'attribuzione degli scatti triennali dei professori e ricercatori a tempo indeterminato

*(*Attuazione dell'art. 6, comma 14, della Legge 240/2010*)*

D.R. n. 290/2019 del 14 febbraio 2019 - Modifiche
D.R. n. 707/2016 del 31 maggio 2016 - Emanazione

Articolo 1
Oggetto e finalità

1. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano il sistema di valutazione per l'attribuzione degli scatti dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, di seguito denominata "*valutazione*", al fine di riconoscere l'impegno complessivo dei singoli ed i risultati conseguiti, anche per promuovere il miglioramento della "performance" dell'Ateneo.
2. Lo scatto triennale si riferisce al triennio successivo rispetto all'inquadramento in cui è collocato il professore e il ricercatore; gli effetti giuridici decorrono dalla data di maturazione del triennio, mentre quelli economici decorrono dal primo giorno del mese di maturazione del triennio.
3. L'esito della valutazione per gli scatti triennali consiste di un giudizio positivo/negativo, secondo quanto stabilito all'art. 5, comma 4, del presente Regolamento.

Articolo 2
Attuazione del processo di valutazione individuale di Ateneo

1. La valutazione è semestrale.
2. I soggetti interessati alla valutazione ogni semestre sono i professori e ricercatori che nel corso del semestre precedente abbiano maturato tre anni di anzianità utile per la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli artt. 36 e 38 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.
3. L'elenco dei soggetti interessati alla valutazione da effettuarsi semestralmente è individuato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito di Ateneo il mese precedente il semestre in cui si svolge la valutazione (pubblicazione degli elenchi a giugno e dicembre). Della pubblicazione è data notizia agli interessati mediante avviso via e-mail. Contestualmente è avviato il processo di valutazione con la pubblicazione sul portale di Ateneo di un apposito avviso del Rettore.

Articolo 3
Domanda di partecipazione

1. I soggetti chiamati alla valutazione che intendono parteciparvi devono presentare domanda secondo lo schema indicato nell'avviso. Le domande devono essere presentate inderogabilmente con pena di esclusione entro il termine fissato con provvedimento dirigenziale e pubblicato nell'avviso di cui all'art. 2. Alla domanda deve essere allegata una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nei tre anni precedenti l'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della Legge 240/2010, secondo lo schema indicato nell'avviso.
2. L'impegno nelle attività didattiche, di ricerca e gestionali è valutato secondo quanto specificato al successivo art. 5.

Articolo 4
Commissione di valutazione

1. La procedura di valutazione è realizzata da una Commissione nominata annualmente dal Rettore, composta da n. 1 professore ordinario, n. 1 professore associato e n. 1 ricercatore di ruolo. Il professore ordinario presiede la commissione.
2. Non possono far parte della Commissione coloro che rientrano nell'elenco degli aventi titolo a partecipare ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento.
3. La Commissione è nominata con Decreto Rettorale tra i professori e i ricercatori in servizio presso l'Università, su proposta del Senato accademico.
4. La Commissione conclude i suoi lavori entro la fine dell'ultimo mese del semestre in cui si svolge la valutazione (giugno e dicembre).
5. Gli atti della Commissione sono approvati con decreto del Rettore.

Articolo 5
Procedura di valutazione ai sensi del comma 14, art. 6 della Legge 240/2010

1. La procedura di valutazione, ai sensi dell'art. 6, comma 14 della Legge 240/2010, ha ad oggetto il complessivo impegno, in relazione allo stato giuridico e alle esigenze dell'Ateneo, concernente:
   a) i compiti didattici svolti;
   b) l'attività di ricerca svolta;
   c) l'attività gestionale svolta.
2. La Commissione verifica il possesso dei seguenti requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale con riferimento al triennio precedente l'anno in cui si svolge la valutazione:
   a) per quanto riguarda i compiti didattici di professori ordinari e associati: aver svolto almeno 180 ore di didattica frontale nei corsi di laurea o laurea magistrale, di dottorato di ricerca e nelle scuole di specializzazione nei tre anni accademici precedenti l'anno in cui si svolge la valutazione, a condizione di aver comunque tenuto annualmente un corso di insegnamento o un modulo didattico nei corsi di laurea o laurea magistrale. Per tale requisito si fa esclusivo riferimento alle risultanze dei registri elettronici dell'Ateneo[1].

   I professori che abbiano rivestito, nel corso del triennio di riferimento, l'incarico di Rettore, Prorettore, Delegato del Rettore, Direttore di dipartimento o di centro d'Ateneo, Presidente di sistema o di scuola, come risultante da formale provvedimento di nomina, sono valutati positivamente se, relativamente al periodo in cui hanno rivestito tale incarico, hanno svolto annualmente almeno un corso di insegnamento o un modulo didattico. A tal fine, in attuazione dell'art. 12, comma 2 quinquies, dello Statuto, per modulo didattico si intende un insieme di azioni di insegnamento finalizzate a consentire l'apprendimento di un determinato contenuto, anche correlato ai principi fondamentali desumibili dallo Statuto. Lo svolgimento del modulo didattico è autocertificato dal docente e validato dal dirigente preposto all'area didattica.

   I requisiti di cui alla presente lettera sono rideterminati dalla Commissione nei casi di: a) differenziazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, in forza di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, del "Regolamento sull'autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica, di servizio agli studenti e di ricerca da parte dei professori a tempo indeterminato e dei ricercatori dell'Università di Pisa"; b) titolarità di specifici incarichi di ricerca, ai sensi dell'art. 3, comma 1,

---

1. Vedi il comma 3 della norma transitoria di cui al decreto di emanazione del presente Regolamento: "A decorrere dall'anno accademico 2019-2020, le ore di didattica frontale svolte dai docenti, per gli effetti di cui all'art. 5, comma a) e b) del Regolamento, nei dottorati di ricerca e nelle scuole di specializzazione, saranno accertate attraverso la consultazione dei registri elettronici dell'Ateneo, per gli anni accademici precedenti, le ore di didattica frontale nei dottorati di ricerca e nelle scuole di specializzazione saranno autocertificate dai docenti e potranno essere considerate dalla commissione di valutazione, ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi richiesti dalle disposizioni richiamate, a condizione che siano oggettivamente dimostrabili. Gli uffici competenti eseguiranno controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese".

lett. a) e lett. b) del Regolamento sopra citato, come definiti dal Senato accademico.

b) per quanto riguarda le attività di ricerca di professori ordinari, professori associati e ricercatori a tempo indeterminato, aver pubblicato almeno due lavori nel triennio solare precedente l'anno in cui si svolge la valutazione. Per pubblicazioni si intendono le pubblicazioni a carattere scientifico come riconosciute dall'ANVUR, corredate dal codice ISSN del periodico e del codice ISBN della monografia. Tali pubblicazioni devono obbligatoriamente risultare nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo - ARPI.

Si considera comunque in possesso del requisito di ricerca chi abbia pubblicato 1 lavoro nel triennio solare precedente l'anno in cui si svolge la valutazione qualora abbia svolto almeno 360 ore se professore ordinario o associato, ovvero 180 ore se ricercatore, di didattica frontale nei corsi di laurea o laurea magistrale, di dottorato di ricerca e nelle scuole di specializzazione nei tre anni accademici precedenti l'anno in cui si svolge la valutazione. Per tale requisito si fa esclusivo riferimento alle risultanze dei registri elettronici dell'Ateneo[2].

c) con riferimento alle attività gestionali di professori ordinari, professori associati e ricercatori a tempo indeterminato, aver partecipato, quale componente, nel triennio accademico precedente l'anno in cui si svolge la valutazione, complessivamente ad almeno 15 riunioni dei Consigli di Dipartimento della struttura di afferenza e/o della relativa giunta, dei Consigli di corso di studio, di Scuola interdipartimentale, delle Scuole di specializzazione, dei Collegi dei docenti dei dottorati di ricerca, dei Centri di Ateneo, delle Commissioni paritetiche, delle Commissioni scientifiche d'area, della Commissione etica, del Comitato unico di garanzia, della Commissione brevetti, della Commissione spin off, del Collegio di disciplina e del Presidio della qualità.

Le presenze alle riunioni sono autocertificate dal docente: gli uffici competenti eseguiranno controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

Al fine del computo delle suddette 15 riunioni, si tiene conto delle assenze giustificate per lo svolgimento di lezioni nei corsi di laurea, laurea magistrale, scuole di specializzazione e dottorato di ricerca, nonché per la partecipazione a commissioni di esame nei corsi suddetti, commissioni di laurea, per lo svolgimento di attività assistenziale e missioni autorizzate.

Gli obblighi relativi alle attività gestionali sono comunque considerati assolti per il personale che ricopre, anche solo in uno degli anni di riferimento, uno dei seguenti incarichi: Rettore, Prorettore, Senatore, Consigliere di Amministrazione, Direttore di dipartimento, Presidente di corso di studio, Presidente di scuola interdipartimentale, Coordinatore di dottorato di ricerca, Direttore di centro di ateneo, Presidente di sistema d'ateneo, Delegato del Rettore, Presidente del Presidio della qualità, Presidente del Comitato unico di garanzia e Componente del Nucleo di valutazione.

3. Ai fini della valutazione di cui ai commi precedenti i requisiti minimi saranno proporzionalmente rideterminati dalla commissione in presenza di periodi di studio e di ricerca all'estero debitamente autorizzati, di congedo obbligatorio per maternità o congedo straordinario, aspettativa dal servizio per malattia e congedo parentale, trasferimenti o altre ipotesi di riduzione o esenzione dalle attività istituzionali previste da norme statali e autorizzate dai competenti organi di Ateneo. Ai medesimi fini la commissione terrà conto delle esenzioni dalle attività didattiche previste dall'ordinamento e dei periodi di svolgimento di attività istituzionali.

4. Per incarichi gestionali di eccezionale impegno, nonché per indiscussi meriti scientifici valutati sulla base delle pubblicazioni e di ogni altro elemento ritenuto utile, quali premi o riconoscimenti accademici, la commissione può discrezionalmente ritenere integrati complessivamente i requisiti gestionali e di ricerca, anche in deroga a quelli minimi sopra previsti, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza.

5. Se l'esito della valutazione complessiva di cui al comma 2 (lettera a, b e c per i professori ordinari e associati e lettere b e c per i ricercatori a tempo indeterminato) è positivo i soggetti conseguono un giudizio positivo, altrimenti i soggetti conseguono un giudizio negativo.

---

[2] *Vedi nota 1.*

In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno dalla presentazione della domanda precedente.

Articolo 6
Approvazione atti, comunicazione e attribuzione dello scatto stipendiale

1. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della procedura entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori e dispone la conseguente attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli artt. 36 e 38 del D.P.R .11 luglio 1980, n. 382.
2. Il Decreto di approvazione atti è pubblicato sul portale di Ateneo insieme all'elenco di coloro che hanno conseguito un giudizio positivo. Della pubblicazione è data notizia agli interessati mediante avviso via e-mail. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

Articolo 7
Reclami

1. Ferma restando l'impugnazione in sede giurisdizionale avverso il Decreto di approvazione atti è ammesso reclamo al Rettore da parte degli interessati da presentare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione sul sito di Ateneo. Sul reclamo decide il Rettore nei venti giorni successivi.

Articolo 8
Disposizioni finali

1. Ai docenti soggetti al regime di progressione biennale per classi, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 629, della Legge 27/12/2017, n. 205, sarà applicato il presente Regolamento così modificato:
   - nell'intero testo del Regolamento, compreso il titolo, i termini "triennale/i" e i termini "triennio" sono sostituiti con i termini "biennale/i" e "biennio";
   - all'art. 2, comma 2, il numero "3" è sostituito con il numero "2"; -
   all'art. 3, comma 1, la parola "tre" è sostituita con la parola "due";
   - all'art. 5, comma 2, lettera a), il numero "180" è sostituito con il numero "120" e il numero "3" è sostituito con il numero "2";
   - all'art. 5, comma 2, lettera b), il numero "2" è sostituito con il numero "1" e il primo capoverso ("Si considera comunque in possesso del requisito di ricerca chi abbia pubblicato 1 lavoro nel triennio solare precedente l'anno in cui si svolge la valutazione qualora abbia svolto almeno 360 ore se professore ordinario o associato, ovvero 180 ore se ricercatore, di didattica frontale nei corsi di laurea o laurea magistrale, di dottorato di ricerca e nelle scuole di specializzazione nei tre anni accademici precedenti l'anno in cui si svolge la valutazione. Per tale requisito si fa esclusivo riferimento alle risultanze dei registri elettronici presenti sul sito di Ateneo") è abrogato;
   - all'art. 5, comma 2, lettera c), il numero "15" è sostituito dal numero "10".

Articolo 9
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale Informatico di Ateneo. Il suddetto Regolamento è inoltre consultabile sul sito web dell'Ateneo.